



L'educazione fisica nella formazione professionale di base

Estratto delle basi legali e delle relative spiegazioni

L'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica nella formazione professionale di base è disciplinato dall'articolo 12 della legge sulla promozione dello sport (LPSpo, RS 415.0). I dettagli sono precisati negli articoli 51-54 dell'ordinanza sulla promozione dello sport (OPSp, RS 415.01).

Gli obiettivi dell'insegnamento dell'educazione fisica rientrano, insieme allo sviluppo della qualità e al monitoraggio, nelle disposizioni generali applicabili a tutti i livelli e tipi di scuole, disciplinate negli articoli 46 e 47 OPSp.

Infrastrutture

LPSpo, art. 12: *Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica*

«¹ Nell'ambito dell'insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari.»

Informazioni:

Ogni scuola ha a disposizione gli impianti e il materiale necessari per garantire lo svolgimento quotidiano dello sport e dell'attività fisica nell'ambito dell'insegnamento scolastico. Sono quindi necessarie infrastrutture adeguate, che consentano di promuovere il movimento in generale, di praticare lo sport scolastico volontario e di insegnare l'educazione fisica.

Gli impianti per l'insegnamento dell'educazione fisica, che devono essere accessibili (distanza, campi erbosi pubblici, ecc.) e adeguati allo scopo (sufficiente materiale, allestimento idoneo, ecc.), vengono sottoposti a regolare manutenzione, verifica della sicurezza e della funzionalità (apparecchi, pareti per arrampicate, piscine, ecc.). La costruzione e la manutenzione professionale degli impianti spettano ai Cantoni. È loro responsabilità garantire la disponibilità di tutte le infrastrutture necessarie per l'insegnamento dell'educazione fisica.

Obbligatorietà

LPSpo, art. 12: *Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica*

«² L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nella scuola dell'obbligo e nel livello secondario II.»

OESp, art. 51: *Obbligatorietà*

«Per gli apprendisti che frequentano una formazione professionale di base della durata da due a quattro anni secondo la legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale, l'insegnamento regolare dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base è obbligatorio.»

Spiegazioni:

La limitazione del campo di applicazione agli apprendisti della formazione professionale di base si giustifica perché gli allievi nei cicli di studio per la maturità professionale dopo aver ottenuto un certificato federale di capacità non sottostanno più all'obbligo della scolarità obbligatoria e anche il giorno dedicato all'insegnamento per la maturità professionale durante la formazione professionale di base non basta per aumentare il numero di lezioni di educazione fisica.

Numero minimo di lezioni

LPSpo, art. 12: *Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica*

«⁵ Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni (...) per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base.»

OESp, art. 52: Volume

«¹ Per la formazione di base a impostazione aziendale l'insegnamento dell'educazione fisica comprende:

- a. se l'insegnamento scolastico prevede meno di 520 lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 40 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento;
- b. se l'insegnamento scolastico prevede 520 o più lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 80 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento.

² Per la formazione di base a impostazione scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica comprende almeno 80 lezioni per anno scolastico.

³ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)¹ stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base.

⁴ I programmi d'istituto disciplinano la ripartizione delle lezioni. Ai fini del volume minimo di cui ai capoversi 1 e 2 vengono computate al massimo quattro lezioni di educazione fisica al giorno.»

Spiegazioni:

La materia obbligatoria educazione fisica viene considerata negli ordinamenti scolastici sotto forma di numero totale di lezioni all'anno per tutta la durata della formazione professionale di base. Ciò consente un'attuazione più flessibile a seconda dei programmi di insegnamento professionali e delle peculiarità dei singoli istituti scolastici. In linea di principio si dovrebbe insegnare l'educazione fisica in modo ottimale sia per quantità sia per qualità e allo scopo due lezioni a settimana sono ottimali. Per motivi di organizzazione però ciò non è possibile per tutte le professioni.

Con 520 ore o più all'anno di insegnamento scolastico le lezioni occupano in linea di principio più di un giorno e mezzo a settimana. Quando si hanno questi orari scolastici lunghi e soprattutto se predomina l'insegnamento di tipo scolastico sono giustificate pertanto 80 lezioni all'anno di educazione fisica. Con meno di 520 lezioni l'anno, considerata la minore disponibilità degli apprendisti nelle scuole professionali (massimo 9 lezioni per giorno di scuola) sono invece sufficienti 40 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Nel calcolo del totale di lezioni annue si computano le lezioni specialistiche e quelle di cultura generale, ma non quelle di approfondimento di cultura generale.

Programmi d'insegnamento

OESp, art. 53: Programma quadro d'insegnamento e programmi d'insegnamento per l'educazione fisica

«¹ Dopo aver consultato l'UFSPPO, la SEFRI emana un programma quadro d'insegnamento dell'educazione fisica durante la formazione professionale di base.

² Sulla base del programma quadro d'insegnamento le scuole professionali di base elaborano un programma d'insegnamento per l'educazione fisica.

³ I Cantoni verificano la qualità dei programmi d'insegnamento dell'educazione fisica e la loro attuazione. »

Spiegazioni:

La SEFRI (dal 1° gennaio 2013) previa consultazione dell'UFSPPO per gli aspetti specialistici, elabora le direttive per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali in un programma quadro scolastico. L'attuazione dello stesso nella pratica è demandata alle singole sedi delle scuole professionali o agli insegnanti e viene controllata dai Cantoni.

Qualifica

OESp, art. 54: Qualifica degli apprendisti

«Le scuole professionali di base garantiscono che per ogni anno scolastico nell'insegnamento dell'educazione fisica sia fatta almeno una qualifica degli apprendisti e che essa venga attestata.»

Spiegazioni:

Gli apprendisti devono ricevere dal proprio insegnante almeno una qualifica (valutazione delle prestazioni e nota) l'anno, che viene registrata. Forma e contenuto della valutazione delle prestazioni

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS [170.512.1](#)), con effetto dal 1° gennaio 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

raggiunte vengono stabiliti dalle scuole professionali nell'ambito del programma di educazione fisica. Ad esempio, è possibile osservare su un periodo piuttosto lungo le competenze personali, sociali e sportive, testarle e preparare una valutazione individuale e fondata. In tal modo l'educazione fisica risulta concretamente percepibile come materia per la scuola, gli insegnanti, le imprese di tirocinio e anche per gli apprendisti.

Obiettivi dell'insegnamento dell'educazione fisica

OESp, art. 46: Insegnamento dell'educazione fisica

«Nel quadro del mandato educativo e formativo globale con l'educazione fisica si sviluppano e si formano le capacità e le abilità sportive.»

Spiegazioni:

Nell'educazione fisica obbligatoria si devono sviluppare e formare abilità e capacità condizionali, coordinative e anche cognitive. La formulazione scelta chiarisce che si tratta di un insegnamento basato sul movimento. In tal modo si considerano la cultura del movimento, dello sport e del gioco e si dà un contributo al promovimento dello sviluppo alla personalità e alla competenza sociale. L'insegnamento deve essere fatto in un ambiente adatto e con il materiale necessario.

Sviluppo della qualità e valutazione

OESp, art. 47: Sviluppo della qualità e monitoraggio

«¹ Lo sviluppo della qualità e il controllo della qualità nelle scuole deve considerare l'insegnamento dell'educazione fisica.

² L'educazione fisica è rilevata dal monitoraggio del settore educativo svolto congiuntamente da Confederazione e Cantoni.»

Spiegazioni:

Capoverso 1: i processi volti a sviluppare e garantire la qualità e l'uso di strumenti adatti allo scopo sono di competenza dei Cantoni e delle scuole. Per lo sviluppo e il controllo della qualità nelle scuole vigono le direttive cantonali. Nei limiti in cui presso i singoli istituti sono utilizzati sistemi di gestione della qualità, essi valgono anche per l'educazione fisica. La gestione della qualità non comprende soltanto gli aspetti amministrativi, ma anche quelli pedagogici, anche nell'educazione fisica. Con la piattaforma qief.ch le scuole dispongono di un programma elaborato appositamente per venire incontro alle specifiche esigenze della gestione della qualità a scuola.

Nel quadro di una corretta gestione degli aspetti qualitativi si rende necessaria anche un'accurata valutazione degli alunni a cura dell'insegnante. Tale verifica non mira solo a una valutazione delle prestazioni, ma vuole consentire all'insegnante di controllare a che punto si trova rispetto agli obiettivi prefissati. In questo senso la verifica delle competenze costituisce uno strumento per la garanzia della qualità. Forma e contenuti della stessa devono adattarsi a quelli utilizzati per le altre materie.

Capoverso 2: come sancito negli articoli costituzionali sull'istruzione ed espressamente citato nel concordato Harmos, i Cantoni e la Confederazione collaborano al monitoraggio continuo dell'intero sistema formativo. La raccolta e la valutazione dei relativi dati costituiscono uno strumento centrale per la garanzia della qualità. L'educazione fisica deve rientrare in questo monitoraggio; UFSPo e Cantoni rilevano periodicamente insieme i dati relativi al rispetto del principio e all'attuazione nella pratica dell'educazione fisica obbligatoria. Nel quadro di tali rilevamenti in futuro verranno raccolti anche dati sulla promozione delle opportunità di praticare sport o attività fisica. Al termine UFSPo e Cantoni procederanno a una valutazione congiunta dei risultati e concorderanno misure comuni per garantire la qualità e il volume dell'offerta.